

# **Linee Guida alla trasformazione definitiva e alla conservazione provvisoria delle strutture temporanee**

*(Art. 27 – Testo unico ricostruzione privata – Art. 1 Ordinanza n.9/2016)*

Le strutture temporanee, realizzate ai fini della delocalizzazione delle attività produttive, ai sensi delle Ordinanze commissariali n. 5 del 28 novembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016 e delle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile nn. 393, 394 e 396 del 2016, possono essere conservate provvisoriamente con contestuale ripristino dell'immobile originario danneggiato dagli eventi sismici o trasformate in definitive con contestuale ripristino dell'immobile originario danneggiato, o messa in sicurezza o demolizione o cessione al Comune dell'immobile stesso.

## **1. Delocalizzazioni ai sensi dell'ordinanza n. 9/2016**

1. Trasformazione in definitiva della struttura temporanea
  - Istanza presentata dal proprietario dell'edificio originario
  - Istanza presentata da soggetto diverso
2. Conservazione provvisoria

## **2. Delocalizzazioni realizzate ai sensi delle ordinanze del capo dipartimento della protezione civile nn. 393, 394 e 396 o ai sensi dell'ordinanza n. 5/2016**

1. Trasformazione in definitiva della struttura temporanea
  - Istanza presentata dal proprietario dell'edificio originario
  - Istanza presentata da soggetto diverso
2. Conservazione provvisoria

## **3. Attività del Comune**

## **4. Attività dell'Ufficio speciale ricostruzione**

## **5. Termini per la presentazione delle domande**

# 1. DELOCALIZZAZIONI AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 9/2016 (attività commerciali, professionali, artigianali, industriali ecc.)

## 1.1 TRASFORMAZIONE IN DEFINITIVA DELLA STRUTTURA TEMPORANEA - (Art.27 TURP commi 1-7)

I proprietari dell'immobile gravemente danneggiato o distrutto, sede di attività produttiva in esercizio alla data del sisma, regolarmente autorizzata e realizzata sulla base delle disposizioni dell'Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, hanno facoltà di presentare richiesta di trasformazione in via definitiva della medesima struttura.

Devono essere proprietari anche dell'area su cui è realizzata la struttura temporanea, o acquisire la proprietà dell'area prima del provvedimento autorizzatorio adottato dal Vicecommissario.

L'istanza di trasformazione in definitiva della struttura temporanea deve essere presentata tramite **GE.DI.SI**. Nelle more della predisposizione della modulistica dedicata, è ammessa la presentazione dell'istanza via PEC.

Il professionista incaricato correda la domanda con:

- a) documenti e relativi elaborati progettuali per i lavori di adeguamento occorrenti per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva;
- b) autorizzazione del Comune alla trasformazione della struttura da temporanea in definitiva, rilasciata in presenza delle seguenti condizioni:
  - 1) attestazione dei requisiti di **compatibilità**<sup>1</sup> dell'area;
  - 2) ove necessario, approvazione da parte del Consiglio comunale di una variante puntale degli strumenti urbanistici, nei modi previsti dall'art. 16 della legge speciale Sisma e dalla Parte IV del Testo unico;
  - 3) sottoscrizione di una convenzione tra il Comune e il proprietario istante relativa:
    - 3.1 - agli adempimenti necessari per la regolarizzazione degli interventi di adeguamento occorrenti per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva;
    - 3.2 - ad ogni altro profilo riguardante le opere di urbanizzazione eventualmente necessarie.

Gli interessati, contestualmente alla richiesta, devono indicare se l'immobile originario, danneggiato dagli eventi sismici, sarà, alternativamente:

1. ripristinato;
2. demolito;
3. ceduto al Comune.

### **1.1.1 Ripristino dell'edificio originario**

Nel caso in cui si intenda procedere anche al **recupero** dell'edificio originario, la richiesta di stabilizzazione della struttura provvisoria deve essere avanzata in una delle seguenti occasioni:

- a. in occasione della presentazione della domanda di contributo dell'edificio danneggiato;
- b. prima dell'emissione del decreto di concessione;
- c. mediante presentazione di variante da autorizzarsi a cura dell'USR entro il SAL finale.

Il costo ammissibile a contributo è pari al **minore** tra:

- 1) costo dell'intervento necessario per l'intervento sull'edificio originario a cui va aggiunto quello per gli interventi di adeguamento funzionale ed edilizio per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva;
- 2) costo convenzionale, calcolato in base al livello operativo sulla superficie dell'edificio originario, al netto del 70% del contributo già erogato per la realizzazione della struttura temporanea o del costo dell'intervento ove realizzato da parte di un soggetto pubblico.

### **1.1.2 Demolizione dell'edificio originario**

<sup>1</sup> Per compatibilità deve intendersi la conformità urbanistica ed edilizia.

Nel caso in cui si opti per la **demolizione** dell'edificio originario, la richiesta di stabilizzazione della struttura provvisoria deve essere presentata entro la scadenza di presentazione delle domande di contributo, come stabilita dalla legislazione vigente.

Alla convenzione con il Comune dovrà essere allegato anche l'**atto d'obbligo** notarile alla demolizione dell'immobile originario.

Il costo ammissibile a contributo è pari al **minore** tra:

- 1) costo dell'intervento necessario per la demolizione dell'edificio originario a cui va aggiunto quello per gli interventi di adeguamento funzionale ed edilizio<sup>2</sup> per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva;
- 2) costo convenzionale, calcolato in base al livello operativo sulla superficie dell'edificio originario, al netto del 70% del contributo già erogato per la realizzazione della struttura temporanea o del costo dell'intervento ove realizzato da parte di un soggetto pubblico.

### **1.1.3 Cessione al Comune dell'edificio originario**

Nel caso in cui si opti per la **cessione al Comune** dell'edificio originario, la richiesta di stabilizzazione della struttura provvisoria deve essere presentata entro la scadenza di presentazione delle domande di contributo, come stabilita dalla legislazione vigente.

La convenzione con il Comune deve contenere anche i riferimenti ad intese o accordi, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, che prevedano la cessione dell'immobile originario al Comune.

Il costo ammissibile a contributo è pari al **minore** tra:

- 1) costo dell'intervento necessario per la demolizione dell'edificio originario a cui va aggiunto quello per gli interventi di adeguamento funzionale ed edilizio per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva;
- 2) costo convenzionale, calcolato in base al livello operativo sulla superficie dell'edificio originario, al netto del 70% del contributo già erogato per la realizzazione della struttura temporanea o del costo dell'intervento ove realizzato da parte di un soggetto pubblico.

## **1.2 ISTANZA PRESENTATA DA SOGGETTO DIVERSO DAL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO ORIGINARIO. (Art.27 TURP comma 27)**

Qualora l'istanza di trasformazione non sia presentata dal proprietario dell'edificio originario, nei medesimi termini temporali di cui ai punti precedenti, la domanda può essere avanzata dal soggetto che sulla base di un titolo di comodato d'uso, affitto o godimento, valido alla data del sisma, esercitava la propria attività produttiva nel medesimo edificio, **previo assenso del proprietario**, al quale resta l'onere di garantire la ripresa dell'attività economica nell'edificio originario a seguito dell'ultimazione dei lavori e del ripristino dell'agibilità.

Per ottenere l'autorizzazione alla trasformazione della struttura temporanea, il soggetto richiedente deve essere **proprietario** dell'area su cui è realizzata la struttura, o **acquisire la proprietà** dell'area prima del provvedimento autorizzatorio adottato dal Vicecommissario.

L'istanza di trasformazione in definitiva della struttura temporanea deve essere presentata tramite GE.DI.SI.

Nelle more della predisposizione della modulistica dedicata, è ammessa la presentazione dell'istanza via PEC.

Il professionista incaricato correda la domanda con:

- a) documenti e relativi elaborati progettuali per i lavori di adeguamento occorrenti per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva;
- b) autorizzazione del Comune alla trasformazione della struttura da temporanea in definitiva, rilasciata in presenza delle seguenti condizioni:
  - 1) attestazione dei requisiti di compatibilità<sup>3</sup> dell'area;

<sup>2</sup> L'espressione "*adeguamento funzionale ed edilizio*" è utilizzata solo nel caso di ripristino dell'immobile originario (commi 7 e 23), mentre negli altri casi si parla di "*adeguamento*". Tuttavia anche per questi casi dovrà intendersi l'"*adeguamento funzionale ed edilizio*".

<sup>3</sup> Vedi nota 1.

- 2) ove necessario, approvazione da parte del Consiglio comunale di una variante puntuale degli strumenti urbanistici, nei modi previsti dall'art. 16 della legge speciale Sisma e dalla Parte IV del Testo unico;
- 3) sottoscrizione di una convenzione tra il Comune e il richiedente istante relativa:
  - 3.1 - agli adempimenti necessari per la regolarizzazione degli interventi di adeguamento occorrenti per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva;
  - 3.2 - ad ogni altro profilo riguardante le opere di urbanizzazione eventualmente necessarie.

Il soggetto legittimato deve corrispondere, a seguito della comunicazione di ammissibilità dell'istanza, una somma pari al **70%** del contributo già erogato per la realizzazione della struttura temporanea, o del costo dell'intervento<sup>4</sup> ove realizzato da parte di un soggetto pubblico, da riversare nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

\*\*\*\*\*

### 1.3 CONSERVAZIONE PROVVISORIA (ORD. COMM. 9/2017, ART.1 COMMI 7-13)

Ferma restando la ripresa dell'attività economica nell'edificio preesistente a seguito dell'ultimazione dei lavori e ripristino dell'agibilità dello stesso, le strutture temporanee possono essere **CONSERVATE PROVVISORIAMENTE** per un periodo massimo di **sei anni**.

Il termine di sei anni decorre:

- a) Dal **31/10/24** per gli interventi **conclusi** al 30/9/24
- b) Dall'**ultimazione dei lavori** per gli interventi **NON** conclusi al 30/9/24

L'intervento si considera concluso alla data indicata la Direttore dei lavori nella comunicazione di fine lavori formalmente trasmessa all'USR.

La domanda deve essere presentata:

1. Interventi conclusi al 30/9/24 → entro il **31/10/24**
2. Interventi **NON** conclusi al 30/9/24 → entro **30 gg** dalla conclusione.

L'istanza di trasformazione in definitiva della struttura temporanea deve essere presentata tramite GE.DI.SI.

Nelle more della predisposizione della modulistica dedicata, è ammessa la presentazione dell'istanza via PEC.

Il professionista incaricato correda la domanda con:

1. provvedimento autorizzatorio del Comune anche in **deroga** agli strumenti urbanistici, anche sotto il profilo ambientale e sanitario, contenente, altresì, la durata massima consentita e, ove necessario, nulla osta, autorizzazioni e pareri di altri Enti interessati, da rendersi anche in sede di apposita conferenza di servizi, convocata da parte del Comune;
2. titolo di disponibilità dell'area di sedime della struttura temporanea;
3. atto di impegno da parte dei soggetti legittimati al rispetto degli obblighi di mantenimento della struttura e alla presa in carico delle spese di rimozione della stessa al termine del periodo di autorizzazione concesso.

Le **spese** di manutenzione, sia **ordinaria** che **straordinaria**, delle strutture provvisorie sono **a carico del richiedente**.

Al termine del periodo concesso per la conservazione provvisoria, la struttura deve essere rimossa a carico dell'operatore interessato; in caso di inadempimento, in via sostitutiva, il **Comune** provvede, previa diffida, ponendo le spese a carico dell'operatore inadempiente.

Il Presidente della Regione, Vice Commissario territorialmente competente, previa istruttoria dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, rilascia, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione alla conservazione provvisoria delle strutture temporanee per il periodo stabilito dalle autorità competenti.

---

<sup>4</sup> Il costo della valutazione dell'intervento pubblico dovrà essere richiesto al soggetto che ha finanziato la realizzazione della struttura.

N.B. Per le strutture temporanee di cui al comma 2 dell'art. 1 ( lettere c, d , ai sensi dell'Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.408/2016 ) le disposizioni si applicano previo accordo con le Regioni ed il Dipartimento di Protezione Civile .

\*\*\*\*\*

#### **1.4 MANCATA TRASFORMAZIONE DELLA STRUTTURA TEMPORANEA (ART. 27 comma 28)**

Per tutte le fattispecie di cui all'art. 27 del TURP, nel caso di mancata trasformazione della struttura temporanea in definitiva, si applicano le disposizioni in tema di rimozione della stessa dettate dall'art. 1, comma 6, dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016<sup>5</sup>, fatte salve le tempistiche di conservazione provvisoria di cui ai commi 7 e seguenti del medesimo art. 1, nonché al comma 9 dell'art. 27.

---

<sup>5</sup> Ord. 9/16, Art. 1 c.6. Le strutture temporanee di cui al precedente comma 2, lettera b), installate a norma della presente ordinanza sono rimosse a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio inagibile. Le spese di rimozione sono rimborsate nel limite massimo di Euro 40 al mq secondo la procedura di cui al successivo articolo 9. In caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di rimozione, ferme le previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 e successive modifiche e integrazioni, il Presidente della Regione - Vicecommissario competente, dopo aver fatto constatare l'inadempimento ed assegnato un termine massimo di quindici giorni per ottemperare a detto obbligo, procede alla rimozione in via sostitutiva, ponendo le spese a carico dell'operatore inadempiente.

## **2. DELOCALIZZAZIONI AI SENSI DELLE ORDINANZE DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE NN. 393, 394 E 396 DEL 2016, OVVERO, AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 5 DEL 2016 (strutture provvisorie agricole e zootecniche)**

### **2.1 TRASFORMAZIONE IN DEFINITIVA DELLA STRUTTURA TEMPORANEA (ART.27 commi 16-24)**

I proprietari dell'immobile gravemente danneggiato o distrutto, sede di attività agricole e zootecniche in esercizio alla data del sisma, su cui è situata la struttura temporanea, assegnatari di strutture provvisorie realizzate ai sensi delle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile nn. 393, 394 e 396 del 2016, ovvero che abbiano proceduto alla delocalizzazione temporanea delle proprie attività, ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 5 del 2016, hanno facoltà di presentare richiesta di mantenimento in via definitiva della medesima struttura e contestuale ripristino o demolizione delle stalle, fienili o depositi danneggiati dagli eventi sismici.

Devono essere proprietari anche dell'area su cui è realizzata la struttura temporanea, o acquisire la proprietà dell'area, nelle forme ammesse dal codice civile e, ove opportuno, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, prima del provvedimento autorizzatorio di delocalizzazione definitiva adottato dal Vicecommissario.

Il provvedimento di trasformazione definitiva della struttura temporanea è rilasciato dal Presidente della Regione – Vicecommissario, o suo delegato, e contiene obbligatoriamente il vincolo quinquennale di destinazione d'uso che deve essere mantenuto anche in caso di cessione delle attività.

L'istanza di trasformazione in definitiva della struttura temporanea deve essere presentata tramite GE.DI.SI. Nelle more della predisposizione della modulistica dedicata, è ammessa la presentazione dell'istanza via PEC.

Il professionista incaricato correda la domanda con:

- a) documenti e relativi elaborati progettuali per i lavori di adeguamento occorrenti per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva;
- b) autorizzazione del Comune alla trasformazione della struttura da temporanea in definitiva, rilasciata in presenza delle seguenti condizioni:
  - 1) attestazione dei requisiti di compatibilità<sup>6</sup> dell'area;
  - 2) ove necessario, approvazione da parte del Consiglio comunale di una variante puntale degli strumenti urbanistici, nei modi previsti dall'art. 16 della legge speciale Sisma e dalla Parte IV del Testo unico;
  - 3) sottoscrizione di una convenzione tra il Comune e il proprietario istante relativa:
    - 3.1 - agli adempimenti necessari per la regolarizzazione degli interventi di adeguamento occorrenti per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva;
    - 3.2 - ad ogni altro profilo riguardante le opere di urbanizzazione eventualmente necessarie.

Gli interessati, contestualmente alla richiesta, devono indicare se l'immobile originario, danneggiato dagli eventi sismici, sarà, alternativamente:

1. ripristinato;
2. demolito;
3. messo in sicurezza

#### **2.1.1 Ripristino dell'edificio originario**

Nel caso in cui si intenda procedere anche al **recupero** dell'edificio originario, la richiesta di stabilizzazione della struttura provvisoria deve essere avanzata in una delle seguenti occasioni:

- a. in occasione della presentazione della domanda di contributo dell'edificio danneggiato;

---

<sup>6</sup> Vedi nota 1.

- b. prima dell'emissione del decreto di concessione;
- c. mediante presentazione di variante da autorizzarsi a cura dell'USR entro il SAL finale.

Il costo ammissibile a contributo è pari al **minore** tra:

- 1) costo dell'intervento necessario per l'intervento sull'edificio originario a cui va aggiunto quello per gli interventi di **adeguamento funzionale ed edilizio** per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva;
- 2) costo convenzionale, calcolato - in base al livello operativo riferito all'edificio originario:
  - a) sulla superficie dell'edificio originario, o
  - b) sulla superficie effettivamente realizzata, tenendo in considerazione – ove possibile - le norme vigenti finalizzate ad assicurare il benessere degli animali, attestata con specifica relazione tecnica.

E' ammesso il calcolo del contributo sulla superficie temporanea, ancorché maggiore di quella dell'edificio originario, per l'espressa deroga al principio di equivalenza delle superfici disposta dall'art. 27, comma 23, lett. b).

Dovrà essere adeguatamente motivato il caso in cui non sia possibile tenere in considerazione le norme sul benessere animale.

Il tutto al netto del **70%** del contributo già erogato per la realizzazione della struttura temporanea o del costo dell'intervento ove realizzato da parte di un soggetto pubblico.

Tale decurtazione non si applica nel caso di tensostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame fornite dalla Protezione Civile in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 commi 8 e 9 del decreto-legge 11 novembre 2016 n. 205.

### **2.1.2 Demolizione dell'edificio originario**

Nel caso in cui si opti per la **demolizione** dell'edificio originario, la richiesta di stabilizzazione della struttura provvisoria deve essere presentata entro il termine di presentazione della domanda di contributo, come stabilita dalla legislazione vigente.

Alla convenzione con il Comune dovrà essere allegato anche l'atto d'obbligo notarile alla demolizione dell'immobile originario.

Il costo ammissibile a contributo è pari al **minore** tra:

- 1) costo dell'intervento necessario per la demolizione dell'edificio originario a cui va aggiunto quello per gli interventi di adeguamento funzionale ed edilizio per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva;
- 2) costo convenzionale, calcolato - in base al livello operativo riferito all'edificio originario:
  - a) sulla superficie dell'edificio originario, o
  - b) sulla superficie effettivamente realizzata tenendo in considerazione, ove possibile, le norme vigenti finalizzate ad assicurare il benessere degli animali, attestata con specifica relazione tecnica.

E' ammesso il calcolo del contributo sulla superficie temporanea, ancorché maggiore di quella dell'edificio originario, per l'espressa deroga al principio di equivalenza delle superfici disposta dall'art. 27, comma 22, lett. b).

Dovrà essere adeguatamente motivato il caso in cui non sia possibile tenere in considerazione le norme sul benessere animale.

Il tutto al netto del **70%** del contributo già erogato per la realizzazione della struttura temporanea o del costo dell'intervento ove realizzato da parte di un soggetto pubblico.

Tale decurtazione non si applica nel caso di tensostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame fornite dalla Protezione Civile in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 commi 8 e 9 del decreto-legge 11 novembre 2016 n. 205.

### **2.1.3 Messa in sicurezza dell'edificio originario**

Nel caso in cui si opti per la **messa in sicurezza** dell'edificio originario, la richiesta di stabilizzazione della struttura provvisoria deve essere presentata entro il termine di presentazione della domanda di contributo, come stabilita dalla legislazione vigente.

Il costo ammissibile a contributo è pari al **minore** tra:

- 1) costo dell'intervento necessario per la messa in sicurezza dell'edificio originario a cui va aggiunto quello per gli interventi di adeguamento funzionale ed edilizio per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva;
- 2) costo convenzionale, calcolato - in base al livello operativo, riferito all'edificio originario:
  - a) sulla superficie dell'edificio originario, o
  - b) sulla superficie effettivamente realizzata tenendo in considerazione, ove possibile, le norme vigenti finalizzate ad assicurare il benessere degli animali, attestata con specifica relazione tecnica.

E' ammesso il calcolo del contributo sulla superficie temporanea, ancorché maggiore di quella dell'edificio originario, per l'espressa deroga al principio di equivalenza delle superfici disposta dall'art. 27, comma 22, lett. b).

Dovrà essere adeguatamente motivato il caso in cui non sia possibile tenere in considerazione le norme sul benessere animale.

Il tutto al netto del **70%** del contributo già erogato per la realizzazione della struttura temporanea o del costo dell'intervento ove realizzato da parte di un soggetto pubblico.

Tale decurtazione non si applica nel caso di tensostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame fornite dalla Protezione Civile in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 commi 8 e 9 del decreto-legge 11 novembre 2016 n. 205.

## **2.2 ISTANZA PRESENTATA DA SOGGETTO DIVERSO DAL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO ORIGINARIO. (ART.27 comma 27)**

Qualora l'istanza di trasformazione non sia presentata dal proprietario dell'edificio originario, nei medesimi termini temporali di cui ai punti precedenti, la domanda può essere avanzata dal soggetto che sulla base di un titolo di comodato d'uso, affitto o godimento, valido alla data del sisma, esercitava la propria attività produttiva nel medesimo edificio, previo assenso del proprietario al quale resta l'onere di garantire la ripresa dell'attività economica nell'edificio originario a seguito dell'ultimazione dei lavori e del ripristino dell'agibilità.

Per ottenere l'autorizzazione alla trasformazione della struttura temporanea, il soggetto richiedente deve essere proprietario dell'area su cui è realizzata la struttura, o acquisire la proprietà dell'area prima del provvedimento autorizzatorio adottato dal Vicecommissario.

L'istanza di trasformazione in definitiva della struttura temporanea deve essere presentata tramite GE.DI.SI. Nelle more della predisposizione della modulistica dedicata, è ammessa la presentazione dell'istanza via PEC.

Il professionista incaricato correda la domanda con:

- a) documenti e relativi elaborati progettuali per i lavori di adeguamento occorrenti per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva;
- b) autorizzazione del Comune alla trasformazione della struttura da temporanea in definitiva, rilasciata in presenza delle seguenti condizioni:
  - 3) attestazione dei requisiti di compatibilità<sup>7</sup> dell'area;
  - 4) ove necessario, approvazione da parte del Consiglio comunale di una variante puntale degli strumenti urbanistici, nei modi previsti dall'art. 16 della legge speciale Sisma e dalla Parte IV del Testo unico;
  - 4) sottoscrizione di una convenzione tra il Comune e il richiedente istante relativa:
    - 3.1 - agli adempimenti necessari per la regolarizzazione degli interventi di adeguamento occorrenti per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva;
    - 3.2 - ad ogni altro profilo riguardante le opere di urbanizzazione eventualmente necessarie.

Il soggetto legittimato deve corrispondere, a seguito della comunicazione di ammissibilità dell'istanza, una somma pari al **70%** del contributo già erogato per la realizzazione della struttura temporanea, o del costo dell'intervento ove realizzato da parte di un soggetto pubblico, da riversare nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

---

<sup>7</sup> Vedi nota 1.



\*\*\*\*\*

### 2.3 CONSERVAZIONE PROVVISORIA DELLA STRUTTURA TEMPORANEA SEDE ATTIVITA' AGRICOLE E ZOOTECNICHE (ART.27 commi 8-15)

Ferma restando la ripresa dell'attività economica all'interno delle stalle, fienili o depositi danneggiati, a seguito dell'ultimazione dei lavori e ripristino dell'agibilità degli stessi, in deroga al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, le strutture temporanee possono essere **conservate provvisoriamente** per un periodo massimo di **sei anni**.

Il termine di sei anni decorre:

- a) Dal **31/10/24** per gli interventi **conclusi** al 30/9/24
- b) Dall'**ultimazione dei lavori** per gli interventi **NON** conclusi al 30/9/24

La domanda deve essere presentata:

- a) Interventi conclusi al 30/9/24 → entro il **31/10/24**
- b) Interventi **NON** conclusi al 30/9/24 → entro **30 gg** dalla conclusione.

L'istanza di trasformazione in definitiva della struttura temporanea deve essere presentata tramite GE.DI.SI. Nelle more della predisposizione della modulistica dedicata, è ammessa la presentazione dell'istanza via PEC.

Il professionista incaricato correda la domanda con:

1. provvedimento autorizzatorio del Comune anche in **deroga** agli strumenti urbanistici, anche sotto il profilo ambientale e sanitario, contenente, altresì, la durata massima consentita e, ove necessario, nulla osta, autorizzazioni e pareri di altri Enti interessati, da rendersi anche in sede di apposita conferenza di servizi, convocata da parte del Comune;
2. titolo di disponibilità dell'area di sedime della struttura temporanea;
3. atto di impegno da parte dei soggetti legittimati al rispetto degli obblighi di mantenimento della struttura e alla presa in carico delle spese di rimozione della stessa al termine del periodo di autorizzazione concesso.

Le **spese** di manutenzione, sia **ordinaria** che **straordinaria**, delle strutture provvisorie sono **a carico del richiedente**. Al termine del periodo concesso per la conservazione provvisoria, la struttura deve essere rimossa a carico dell'operatore interessato; in caso di inadempimento, in via sostitutiva, il **Comune** provvede, previa diffida, ponendo le spese a carico dell'operatore inadempiente.

Il Presidente della Regione, Vice Commissario territorialmente competente, previa istruttoria dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, rilascia, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione alla conservazione provvisoria delle strutture temporanee per il periodo stabilito dalle autorità competenti.

Per le strutture temporanee realizzate ai sensi delle ordinanze del Capo dipartimento della Protezione Civile nn. 393, 394 e 396 del 2016, l'autorizzazione alla conservazione provvisoria è rilasciata previo **accordo con le Regioni e il Dipartimento della Protezione civile**.

\*\*\*\*\*

### 2.4 MANCATA TRASFORMAZIONE DELLA STRUTTURA TEMPORANEA (ART. 27 comma 28)

Per tutte le fattispecie di cui all'art. 27 del TURP, nel caso di mancata trasformazione della struttura temporanea in definitiva, si applicano le disposizioni in tema di rimozione della stessa dettate dall'art. 1, comma 6, dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016<sup>8</sup>, fatte salve le tempistiche di conservazione provvisoria di cui ai commi 7 e seguenti del medesimo art. 1, nonché al comma 9 dell'art. 27.

<sup>8</sup> Ord. 9/16, Art. 1 c.6. Le strutture temporanee di cui al precedente comma 2, lettera b), installate a norma della presente ordinanza sono rimosse a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio inagibile. Le spese di rimozione sono rimborsate nel limite massimo di Euro 40 al mq secondo la procedura di cui al successivo articolo 9. In caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di rimozione, ferme le previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 e successive modifiche e integrazioni, il Presidente della Regione -

### 3. ATTIVITA' DEL COMUNE

#### TRASFORMAZIONE DEFINITIVA

Autorizza la trasformazione della struttura da temporanea in definitiva, mediante rilascio del titolo edilizio (permesso di costruire o titolo unico SUAP).

Se necessario, può approvare una **variante** puntuale degli strumenti urbanistici nei modi previsti dall'art. 16 del D.L. 189/2016 e dalla Parte IV del testo unico.

Deve inoltre sottoscrivere una **convenzione** con il richiedente, relativa:

- agli adempimenti necessari per la regolarizzazione degli interventi di adeguamento occorrenti per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva;
- ad ogni altro profilo riguardante le opere di urbanizzazione eventualmente necessarie.
- ad intese o accordi, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, che prevedano la cessione dell'immobile originario al Comune.

L'autorizzazione è rilasciata in presenza delle seguenti condizioni:

1. Attestazione, da parte del professionista, dei requisiti di compatibilità dell'area. Per compatibilità dell'area deve intendersi la **conformità** della struttura agli strumenti urbanistici in senso lato.
2. Sottoscrizione della convenzione di cui sopra;
3. Atto d'obbligo alla demolizione dell'edificio originario (ove previsto)

Considerato che la struttura temporanea è stata legittimamente realizzata in base alle ordinanze commissariali o di Protezione civile, la presente fattispecie non ricade nelle ipotesi di cui all'art. 36 del D.P.R. 380/01, e dunque l'autorizzazione al mantenimento in via definitiva della struttura consiste in un permesso di costruire ovvero in un titolo unico SUAP.

#### CONSERVAZIONE PROVVISORIA

**Autorizza** la conservazione provvisoria della struttura anche in deroga agli strumenti urbanistici, anche sotto il profilo ambientale e sanitario.

La facoltà del Comune di concedere la deroga agli strumenti urbanistici, in senso lato, è stabilita dall'articolo 1, comma 9, dell'Ordinanza commissariale n. 9/2016, e dall'articolo 27, comma 11, del TURP, approvato con Ordinanza n.130/2022. Nell'esercizio dei poteri del Commissario straordinario, definiti ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DL 189/2016, la possibilità di deroga viene disposta al fine di consentire la permanenza – meramente temporanea – delle strutture provvisorie autorizzate in via d'urgenza dai provvedimenti di Protezione civile o del Commissario straordinario stesso.

**Convoca**, ove necessaria per acquisire intese e nulla osta, apposita conferenza di servizi con gli Enti interessati.

Scaduto il termine per il mantenimento della struttura provvisoria senza che sia stata rimossa dal titolare, **provvede alla rimozione**, previa diffida, ponendo le spese a carico dell'operatore economico.

\*\*\*\*\*

---

*Vicecommissario competente, dopo aver fatto constatare l'inadempimento ed assegnato un termine massimo di quindici giorni per ottemperare a detto obbligo, procede alla rimozione in via sostitutiva, ponendo le spese a carico dell'operatore inadempiente.*

## 4. ATTIVITA' DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA RICOSTRUZIONE

Riceve la richiesta tramite GE.DI.SI (o via PEC, fino alla predisposizione della modulistica dedicata); ne cura l'istruttoria.

- Demolizione edificio originario: Adotta la determinazione motivata **entro 90 giorni** dalla domanda;
- Recupero edificio originario: Procede secondo le disposizioni del Capo V – Parte II del Testo Unico.
- Cessione al Comune: Non specificato.
- Messa in sicurezza: Non specificato.

Se delegato dal Presidente della Regione-Vicecommissario, rilascia il provvedimento di trasformazione definitiva della struttura temporanea. Il provvedimento contiene il vincolo quinquennale di destinazione d'uso, da mantenersi anche in caso di cessione dell'attività, da trasciversi a cura del proprietario.

- Conservazione provvisoria: Cura l'istruttoria.

Il Presidente della Regione-Vicecommissario rilascia l'autorizzazione alla conservazione provvisoria **entro 30 giorni** dalla domanda. Fino al rilascio dell'autorizzazione è sospesa l'erogazione del saldo del contributo relativo all'edificio originario.

\*\*\*\*\*

## 5. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

### TRASFORMAZIONE DEFINITIVA

A seconda del trattamento dell'immobile danneggiato.

1. Ripristinato alla data del 30/09/2024: → entro il **28/01/2025**<sup>9</sup>
2. Da ripristinare:
  - 2.1 in occasione della presentazione della domanda di contributo dell'edificio danneggiato;
  - 2.2 prima dell'emissione del decreto di concessione;
  - 2.3 mediante presentazione di variante da autorizzarsi a cura dell'USR entro il SAL finale.
3. Da demolire:
  - 3.1 Entro il termine di legge per la presentazione della richiesta di contributo.
4. Da cedere al Comune:
  - 4.1 Entro il termine di legge per la presentazione della richiesta di contributo.

### CONSERVAZIONE PROVVISORIA

- a) Interventi conclusi al 30/09/24 → entro il **31/10/24**
- b) Interventi **NON** conclusi al 30/9/24 → entro **30 gg** dalla conclusione.

---

<sup>9</sup> L'art. 13, comma 1, dell'Ord. 157, come modificato dall'art. 3, comma 4, dell'Ord. 180, per i lavori conclusi alla data del 30/09/2024, fissa in 120 giorni successivi a tale data il termine per presentare apposita richiesta per la trasformazione in definitiva della struttura temporanea.